COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1965

che modifica nuovamente la decisione del 10 novembre 1964 con cui si autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di destrine a base di fecola di patate, nonchè di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(66/49/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1] basata in particolare sull'articolo 235 e che prevede la riscossione di una tassa di compensazione su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, prorogata e modificata con decisione del 29 marzo 1965 [2], prorogata con decisione del 15 giugno 1965 [3], prorogata e modificata nuovamente con decisione del 26 ottobre 1965 [4],

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [5], che stabilisce l'elenco delle merci cui può essere applicata la decisione suddetta,

Vista la decisione della Commissione del 10 novembre 1964 [6] che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sull'importazione nella Repubblica federale di Germania di destrine a base di fecola di patate, nonchè di fecole di patate solubili o torrefatte, provenienti da alcuni Stati membri, modificata con decisione del 21 dicembre 1964 [7], prorogata e modificata con decisione del 31 marzo 1965 [8], prorogata con decisione del 18 giugno 1965 [9] e del 27 ottobre 1965 [10],

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 51 del 30. 3. 1965, pag. 754/65.
[3] GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1866/65.
[4] GU n. 179 del 27. 10. 1965, pag. 2801/65.
[5] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 100/62.
[6] GU n. 202 del 7. 12. 1964, pag. 3417/64.
[7] GU n. 8 del 23. 1. 1965, pag. 77/65.
[8] GU n. 74 dell' 1. 5. 1965, pag. 1087/65.
[9] GU n. 114 del 28. 6. 1965, pag. 1915/65.
[10] GU n. 193 del 15. 11. 1965, pag. 2953/65.

Considerando che, dai dati indicati appresso, risulta che gli elementi presi in considerazione al momento dell'adozione della citata decisione del 10 novembre 1964 e delle decisioni che l'hanno modificata, hanno subito delle modifiche e che, di conseguenza, bisogna apportare a detta decisione gli emendamenti necessari ;

Considerando che, dalle informazioni raccolte dalla Commissione durante la consultazione degli Stati membri avvenuta il 15 ottobre 1965, risulta che da qualche tempo si effettuano delle esportazioni di destrine a base di fecole di patate dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dirette verso gli altri Stati membri ;

Considerando che il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo corrisponde al prezzo medio di detta materia prima resa franco frontiera belgo-lussemburghese e sdoganata, pari a 583,16 FB per il periodo da gennaio a giugno 1965 ; che, di conseguenza, il costo della fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine è di 670,63 FB, pari a 53,65 DM ;

Considerando che, per quanto riguarda il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica francese, quando detta materia prima è di origine nazionale, si può adottare un prezzo medio di 69,63 FF per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza medio di 535 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore, di una sovvenzione statale e delle spese per resa in fabbrica ammontanti rispettivamente a 9,09 FF, 1,43 FF e 0,84 FF per 100 kg di patate, di un costo medio di trasformazione di 19 FF per 100 kg di fecola e di un margine medio della fecoleria dell' 8 % ; che, d'altra parte, nei primi otto mesi del 1965 non è stata riscontrata alcuna importazione di fecola di patate destinata alla fabbricazione delle destrine ; che, di conseguenza, si può prendere in considerazione un prezzo medio di 80,07 FF per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione delle destrine destinate all'esportazione nella Repubblica federale di Germania corrisponde al prezzo sopra indicato, diminuito dell'importo della restituzione che può essere accordata all'esportazione della materia prima in questione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio (1) e dell'articolo 1 del regolamento n. 162/64/CEE della Commissione (2) ; che, di conseguenza, il costo effettivo di approvvigionamento può all'occorrenza, essere fissato in 73,89 FF, pari a 59,87 DM, per 100 kg di merci considerate, tenuto conto di una restituzione all'esportazione di 6,18 FF per 100 kg di destrine, determinata sulla base, da un lato, di un prezzo di entrata medio per il granturco — che per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966 può essere fissato per la Repubblica francese in 44,71 FF per 100 kg e per la Repubblica federale di Germania in 43,08 DM per 100 kg — e, d'altra parte, di una restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio (3) e che ammonta per questi due Stati membri rispettivamente a 9 FF e 17,15 DM per 100 kg di granturco ;

Considerando che, per quanto riguarda il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nel Regno dei Paesi Bassi, quando questa materia prima è di origine nazionale, si può adottare un prezzo medio di 55,10 Fl. per 100 kg in considerazione del rapporto di equivalenza medio di 510 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio pagato al produttore e delle spese per resa in fabbrica ammontanti rispettivamente a 7,10 Fl. e 0,37 Fl. per 100 kg di patate, di un costo medio della trasformazione di 12,92 Fl. per 100 kg di fecola e di un margine medio della fecoleria dell' 8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata, resa franco frontiera e sdoganata, ammonta per i mesi da gennaio ad agosto 1965 a 35,13 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 304.000 t di fecola di patate per la campagna 1964/65, corrispondente a 202.664 t per 8 mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nei mesi da gennaio ad agosto 1965, pari a 828 t, si può adottare un prezzo medio di 63,27 Fl. per la fecola incorporata in 100 kg di destrine ; che il costo effettivo della fecola di patate utilizzata per la fabbricazione dei prodotti in questione, destinati all'esportazione, corrisponde ai prezzi sopra indicati, diminuiti di un importo che, per un medesimo peso di amido di granturco o di fecola di patate, è pari al prelievo applicabile all'importazione, dai paesi terzi, del quantitativo di granturco impiegabile nella fabbricazione dell'amido di granturco necessario per la preparazione di detti prodotti e dell'importo della restituzione accordata da detto Stato membro alla produzione del cereale in questione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 9,81 Fl. per 100 kg di destrine ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nei mesi da aprile a giugno 1965, si può adottare un prelievo medio di 3,50 Fl. per 100 kg di granturco, corrispondente a un im-

(1) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

(2) GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2739/64.

(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2673/64.

porto medio di 6,47 Fl. concesso all'esportazione di 100 kg di destrine ; che, di conseguenza, il costo effettivo della fecola di patate incorporata nelle destrine esportate dallo Stato membro in questione verso la Repubblica federale di Germania può essere fissato in 46,99 Fl. per 100 kg, pari a 51,92 DM ;

Considerando che, per quanto riguarda il costo d'approvvigionamento della fecola di patate nella Repubblica federale di Germania, bisogna prendere in considerazione, quando questa materia prima è di origine nazionale, un prezzo medio di 68,04 DM per 100 kg, tenuto conto di un rapporto di equivalenza di 530 kg di patate per 100 kg di fecola, di un prezzo medio di 9 DM per 100 kg di patate rese franco fecoleria, di una sovvenzione statale che, per 530 kg di patate di contenuto medio in fecola del 16 %, ammonta a 11,02 DM, di un costo medio di trasformazione di 26,32 DM per 100 kg di fecola di patate e di un margine medio della fecoleria dell'8 % ; che, d'altra parte, il prezzo medio della fecola di patate importata resa franco frontiera e sdoganata è per i mesi da gennaio a luglio 1965 di 52,61 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di una produzione nazionale annua di 40.000 t di fecola di patate per la campagna 1964/65, e cioè di 23.333 t per 7 mesi, e delle importazioni di fecola di patate effettuate nei mesi da gennaio a luglio 1965, pari a 17.824 t, si può adottare un prezzo medio di 70,56 DM per la fecola di patate incorporata in 100 kg di destrine ;

Considerando che nel Regno del Belgio e nel Granducato del Lussemburgo il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo di entrata fissato dai due Stati membri in questione, maggiorato delle spese per resa in fabbrica che ammontano in media a 13,95 FB per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione, accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 86 FB per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 404,67 FB per 100 kg per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si può adottare un prezzo medio di 567,65 FB, pari a 45,41 DM, per il granturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dagli Stati membri di cui trattasi verso la Repubblica federale di Germania ;

Considerando che nella Repubblica francese il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo di entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica, che ammontano in media a 1,30 FF per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 9,00 FF per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio per i mesi da dicembre a febbraio 1966 di 44,71 FF, si può adottare un prezzo medio di 63,17 FF per il granturco incorporato in 100 kg di destrine ; che, tuttavia, il costo effettivo del granturco utilizzato nella fabbricazione delle destrine, destinate all'esportazione nella Repubblica federale di Germania, corrisponde al prezzo sopra indicato, diminuito dell'importo della restituzione accordabile all'esportazione della materia prima in questione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio ; che, di conseguenza, tale costo effettivo di approvvigionamento può, all'occorrenza, essere fissato in 56,83 FF, pari a 46,04 DM, per 100 kg di prodotti considerati, tenuto conto di una restituzione all'esportazione di 6,33 FF per 100 kg di destrine ;

Considerando che nella Repubblica italiana il costo d'approvvigionamento del granturco, reso franco amidoneria, corrisponde al prezzo indicativo fissato da detto Stato membro, diminuito dell'importo delle restituzioni che può accordare rispettivamente alla produzione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio e all'esportazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio ; che, tenuto conto di un prezzo indicativo medio di 4.360 Lit. per 100 kg per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, di un prezzo di entrata medio e di un prezzo cif medio che, per il secondo trimestre 1965, ammontano rispettivamente a 4.050 e 4.287 Lit. per 100 kg di granturco, si può adottare un prezzo medio di 7.441 Lit., pari a 47,62 DM, per il granturco incorporato in 100 kg di destrine esportate dallo Stato membro in questione verso la Repubblica federale di Germania ;

Considerando che nel Regno dei Paesi Bassi il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'amidoneria corrisponde al prezzo di entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica che ammontano in media a 1,01 fiorini per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 5,30 Fl. per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 31,90 Fl. per 100 kg per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si può adottare un prezzo medio di 47,12 Fl. per il granturco incorporato in 100 kg di destrine ; che però il costo effettivo del granturco utilizzato per la fabbricazione delle destrine destinate all'esportazione nella Repubblica fe-

derale di Germania corrisponde al prezzo sopra indicato, diminuito di un importo corrispondente al prelievo applicabile all'importazione, dai paesi terzi, della quantità di granturco impiegata per la fabbricazione dell'amido di granturco necessario per le preparazioni di detti prodotti ; che, tenuto conto dei dati relativi alle importazioni effettuate nei mesi da aprile a giugno 1965, si può adottare un prelievo medio di 3,50 Fl. per 100 kg di granturco, corrispondente ad un ammontare di 5,97 Fl. per 100 kg concesso all'esportazione di 100 kg di destrine ; che, di conseguenza, il costo effettivo d'approvvigionamento del granturco incorporato nel prodotto in questione, esportato dallo Stato membro di cui trattasi verso la Repubblica federale di Germania, può essere fissato in 41,15 Fl. per 100 kg, pari a 45,47 DM ;

Considerando che nella Repubblica federale di Germania il costo d'approvvigionamento del granturco destinato all'industria dell'amido corrisponde al prezzo di entrata fissato da detto Stato membro, maggiorato delle spese per resa in fabbrica che ammontano in media a 1,05 DM per 100 kg, ma diminuito dell'importo della restituzione alla produzione accordata ai sensi dell'articolo 1 del regolamento n. 142/64/CEE del Consiglio, pari a 17,15 DM per 100 kg ; che, tenuto conto di un prezzo di entrata medio di 43,08 DM per 100 kg, per i mesi da dicembre 1965 a febbraio 1966, si può adottare un prezzo di 46,05 DM per il granturco incorporato in 100 kg di destrine ;

Considerando che, in base ai dati esposti sopra, l'incidenza, sui costi di produzione delle destrine, delle disparità di prezzo delle materie prime incorporate in 100 kg di detti prodotti importati nello Stato membro richiedente dagli altri Stati membri, ammonta a quanto segue :

Stato membro esportatore	U.E.B.L. DM	Francia DM	Italia DM	Paesi Bassi DM
Fecola di patate	16,91	10,69	—	18,64
Granturco	0,64	—	—	0,58

Considerando che da quanto precede risulta che le condizioni d'applicazione della prima decisione citata del Consiglio del 4 aprile 1962 non ricorrono nei confronti :

— della Repubblica francese, per quanto riguarda le destrine a base di granturco,

— della Repubblica italiana, per quanto riguarda le destrine a base di fecola di patate o di granturco ;

Considerando che i prezzi medi, al netto della tassa di compensazione, praticati dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi per 100 kg di destrine rese franco frontiera tedesca, non sdoganate, ammontano per i mesi da gennaio a settembre 1965 :

— a 53,15 DM in provienza dall'U.E.B.L.,

— a 55,11 DM in provenienza dalla Repubblica francese,

— a 69,76 DM in provenienza dal Regno dei Paesi Bassi ;

Considerando che gli importi delle tasse di compensazione che la Repubblica federale di Germania potrebbe eventualmente essere autorizzata ad applicare sulle importazioni di destrine diverse da quelle indicate sopra, provenienti dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi e che devono essere determinati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della prima decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 già citata, ammontano — tenuto conto dell'incidenza del dazio doganale del 7,5 % applicato dallo Stato membro richiedente nei confronti degli altri Stati membri dal 1° gennaio 1965 — a quanto segue :

(DM/100 kg)

Stato membro esportatore	U.E.B.L.		Francia	Paesi Bassi	
	(a)	(b)	(b)	(a)	(b)
Incidenza della disparità dei prezzi della materia prima	0,64	16,91	10,69	0,58	18,64
Protezione della trasformazione (2,5 %)	1,33	1,33	1,38	1,74	1,74
Protezione totale ammissibile, tenuto conto della protezione esistente dal 1° gennaio 1958	1,97	16,91	12,07	2,32	18,64
Incidenza del dazio doganale (7,5 %)	—3,99	—3,99	—4,13	—5,23	—5,23
Importo della tassa eventualmente applicabile	—	12,92	7,94	—	13,41

(a) = Destrine a base di granturco.
(b) = Destrine a base di fecola di patate.

Considerando, per quanto riguarda le destrine a base di granturco importate nella Repubblica federale di Germania dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, che l'incidenza del dazio doganale applicato dallo Stato membro richiedente copre attualmente l'incidenza della differenza tra i costi effettivi del granturco e la protezione massima accordabile all'industria produttrice interessata ;

Considerando che esistono attualmente delle disparità tra i prezzi delle materie prime incorporate nei prodotti in questione, praticati, da un latto, dalla Repubblica federale di Germania e, dall'altro, dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi ; che tali disparità si manifestano da qualche tempo per le merci esportate dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo ;

Considerando che nelle decisioni precedenti adottate in tale materia è stato dimostrato che, in passato e in assenza di tasse di compensazione, tali disparità hanno provocato un aumento delle importazioni di entità tale da mettere in pericolo le industrie produttrici delle merci in questione situate nello Stato membro importatore ; che, inoltre, i pareri espressi dagli Stati membri, consultati il 15 ottobre 1965 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della prima decisione citata del Consiglio del 4 aprile 1962, hanno messo in evidenza che le industrie produttrici delle merci in questione dello Stato membro richiedente sarebbero messe nuovamente in pericolo dalla concorrenza delle industrie analoghe degli altri Stati membri, se cessasse l'applicazione delle tasse di compensazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A modifica dell'articolo 1 della decisione della Commissione del 10 novembre 1964, la Repubblica federale di Germania è autorizzata, alle condizioni indicate in detta decisione, a riscuotere delle tasse di compensazione sulle importazioni di destrine a base di fecola di patate, nonché di fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A della tariffa doganale comune), provenienti dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi, salvo che detti Stati membri applichino le medesime tasse all'eportazione e a condizione che sia applicata una tassa anche sulle importazioni di destrine, amidi, fecole solubili o torrefatte (voce 35.05 A) provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

Le tasse di cui all'articolo 1 sono fissate nella misura indicata nella seguente tabella :

Importo della tassa

Prodotti	U.E.B.L.		Francia		Paesi Bassi		Paesi terzi
	Import. DM/100 kg	Esport. FB/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. FF/100 kg	Import. DM/100 kg	Esport. Fl./100 kg	Tassa sulle importazioni DM/100 kg
Destrine a base di fecola di patate, fecole di patate solubili o torrefatte (voce ex 35.05 A)	12,92	150,25	7,94	9,12	13,41	11,29	
Destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte (voce 35.05 A)							13,41

Articolo 3

Prima di dar applicazione alla presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione ed agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intende procedere all'applicazione stessa, nonché gli importi delle tasse che intende applicare qualora detti importi siano inferiori a quelli previsti nella presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN